

R.G. n. 1390/2015

Sentenza n. 265/18

Pronunziata il 20/02/2018

Pubblicata il 20/02/2018

N. R.G. 1390/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1390/2015 promossa da:

X,

rappresentato e difeso dall'Avv. ISI GIOVANNI BATTISTA e dall'Avv. ISI GIOVANNI LUDOVICO,

con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA AL COLLEGIO DEI NOBILI N. 4 PARMA, giusta procura in atti,

ATTORE/APPELLANTE;

contro

Y,

CONVENUTO/APPELLATO

e contro

ZURITEL SPA ,

rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI SVEVA,

con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Cicerone n. 49, giusta procura in atti

CONVENUTO/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.11.2017, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione ritualmente notificata, X ha frapposto appello avverso la sentenza n. 2285/14 del Giudice di Pace di Parma, denunciando

- errore in fatto e in diritto, relativo alla declaratoria di estromissione dell'allora convenuto Giuseppe Y ed alla (conseguente) relativa condanna alle spese a favore di quest'ultimo;
- errore in fatto e in diritto, relativo alla statuizione con cui il Giudice ha compensato le spese nei confronti della società assicuratrice Zuritel spa.

Costituitasi in giudizio, la società Zuritel spa ha chiesto il rigetto delle domande attoree; ha poi proposto, a sua volta, appello in via incidentale (condizionato), lamentando che il Giudice avrebbe male valutato le prove assunte e male valutato quanto emerso in sede di CTU, in particolare non avendo fatto applicazione della l. n. 27/12 nella parte in cui pretende accertamenti tecnici strumentali di carattere obiettivo per la stima delle conseguenze patite in occasione di un sinistro sottoposto alla disciplina di settore.

Occorre dare preliminarmente atto che parte appellante ha dichiarato di non avere più alcun interesse in ordine alla impugnazione relativa al capo di sentenza che ebbe a definire la posizione di Giuseppe Y: risulta che questi abbia rinunciato alla liquidazione delle spese in suo favore, sì che nulla deve ormai disporsi, a seguito della rinuncia alla domanda, sì come formalizzata nelle conclusioni rassegnate il 22.11.2017.

Messo di canto tale profilo, è possibile considerare congiuntamente l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale, atteso che l'accoglimento della prima introduce la necessità di rimettere in discussione l'intero iter argomentativo del giudice di prime cure.

Archivate le schermaglie iniziali, relative all'inammissibilità dell'impugnazione – che risulta puntuale ed intellegibile – quanto all'impugnazione principale si può, rapidamente, osservare che il principio della soccombenza imponeva di liquidare a favore della X le spese di lite, da calibrarsi sul decisum (C. n. 3903/16).

Non constano elementi che potessero giustificare la compensazione delle spese: non oscillazioni giurisprudenziali significative in materia; non la parziale, reciproca soccombenza, atteso che il ridimensionamento (minimo, pari a soli € 172,34) dell'importo richiesto dall'interessata costituisce specifica affermazione della misura del diritto (integralmente) accertato in capo al richiedente.

Se così è, occorre però vagliare la fondatezza dell'appello incidentale, che – ove accolto – rimetterebbe in discussione anche la statuizione sulle spese.

Lamenta, in particolare, la difesa di Zuritel spa che il Giudice di Pace avrebbe errato

- nel considerare attendibili i contributi testimoniali raccolti,
- nel considerare plausibile il deficitario accertamento medico legale esperito nel corso del giudizio.

Quanto al primo profilo, non pare che l'incedere del Giudice di Pace possa essere oggi revocato in dubbio.

Il Giudice di Pace ha fondato il proprio accertamento sulle dichiarazioni della teste Ilaria Barretta e su quelle del teste Pasquale Barretta: Zuritel lamenta oggi l'incapacità a testimoniare della prima in quanto figlia della vittima e del secondo in quanto proprietario del mezzo, già risarcito a suo tempo.

Quanto al rapporto di parentela, è sufficiente ricordare che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (C. n. 25358/15).

Nel caso di specie, le dichiarazioni di Ilaria Barretta – seppure non analiticamente (ri)percorse dal giudice di prime cure – si prestano ad un giudizio di sostanziale coerenza con la dinamica del fatto allegata in citazione, confermando l'elemento essenziale: che la X abbia patito un danno dal tamponamento ad opera dell'auto condotta da Y.

Quanto all'interesse a testimoniare di Pasquale Barretta, è sufficiente annotare che colui che, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l'intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un "posterius" rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina (C. n. 16499/11): le considerazioni svolte sul punto dal GdP sono quindi da archiviare come non coerenti con il presente principio.

Ciononostante, il compendio probatorio può essere confermato ove si ponga mente:

- alla conferma essenziale desumibile dalla deposizione di Ilaria Barretta,
- al riscontro esterno desumibile dal contegno processuale di Y, che non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda, così fornendo un elemento liberamente apprezzabile dal Giudice[1].

Ne consegue che la ricostruzione proposta in sentenza, in difetto di elementi circostanziali che revochino in dubbio la dinamica ricostruita (il tamponamento) e il successivo giudizio di attribuzione della responsabilità ex art. 2054 c.c., va tenuta ferma.

Quanto al secondo profilo specificamente allegato quale motivo di impugnazione, lamenta l'appellante incidentale che il Giudice avrebbe errato, nel formulare un quesito al CTU, privo di riscontri fondati su di accertamenti strumentali ai sensi della l. n. 27/12.

Sul punto, è sufficiente richiamare quanto statuito dalla sentenza n. 18773/16 la quale ha affermato che

- in tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, si applicano ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore, trattandosi di disposizioni non attinenti alla consistenza del diritto ma solo al momento, successivo, del suo accertamento in concreto (Corte cost. n. 235 del 2014);
- il comma 3-quater dell'art. 32, come il comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le *leges artis*), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).

Nel caso di specie, il CTU nominato, dando atto delle osservazioni del CTP della assicurazione, ha comunque ragionevolmente ricondotto le proprie conclusioni ai criteri ordinanti della scienza medico-legale, affermando che l'ipertensione rilevata del rachide cervicale, seppure non accertabile con un qualche strumento tecnico predefinito, è pur sempre suscettibile di accertamento medico legale.

Ne consegue che rimangono intatti i parametri oggettivi cui uniformare il giudizio di sussistenza delle lesioni accertate.

Non vi sono contestazioni specifiche sulle operazioni matematiche seguite dal GdP: affermata l'esistenza delle lesioni si può quindi confermare la statuizione in punto di determinazione del quantum risarcibile.

Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.

Il rigetto integrale dell'appello incidentale (anche proposto in via subordinata) impone che si applichi la sanzione introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17, che - come è noto - ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

P. Q. M.

Il Tribunale di Parma,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1390/15 RG,

così decide:

accoglie l'Appello di X, con le precisazioni di cui in parte motiva,

rigetta l'appello incidentale di Zuritel spa;

in riforma della sentenza impugnata,

condanna Zuritel spa alla rifusione, in favore di X, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, € 105,00 per spese, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;

condanna Zuritel spa alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio lite in favore di X, che liquida in € 1.600,00, oltre € 147,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge, per il giudizio di secondo grado;

visto l'art. 13 DPR 115/2002,

dichiara Zuritel spa tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione incidentale presentata.

Parma, 20/02/2018

Il Giudice

Dott. Marco Vittoria

Note:

[1] La conclusione formulata nel testo non è immediatamente riconducibile ad alcun enunciato del codice: essa è tuttavia coerente con quanto affermato in tema di confessione tra coobbligati in solido dalla Suprema Corte (v. C. n. 3875/14) e con i principi sistemici desumibili dagli artt. 1305, 1309 (prima parte) c.c. [torna...]

Pubblicazione il 20/02/2018

Associazione "MERITO DI TUTTI" - P.Iva / C.F. 91253400377.

Fine modulo